

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)
Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378
Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241
Email: info@chiantibanca.it - Sito internet: www.chiantibanca.it
Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0
Iscritta all'Albo delle società cooperative
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a fronte del rilascio di una garanzia ipotecaria, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap): in questi casi indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

La Banca ai fini della concessione del finanziamento richiede la sottoscrizione di una polizza assicurativa sui beni ipotecati – contro i danni da scoppio, incendio e caduta del fulmine - di gradimento della Banca, che il cliente può liberamente scegliere sul mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)

| | | |
|---|-----------------|--|
| Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 | T.A.E.G: 15,35% | Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva sul fido accordato |
| Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 100.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 18 | T.A.E.G: 13,84% | Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva sul fido accordato |

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Concorrono alla determinazione del TAEG il tasso debitore annuo, la commissione onnicomprensiva sul fido accordato le spese sostenute per la perizia sull'immobile oggetto di ipoteca e le spese per

l'assicurazione sull'immobile oggetto di ipoteca.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

| TASSI | |
|---|----------------------|
| Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido | entro fido: 11,5% |
| MINIMO Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti di fido | 4,00% |

Nel rispetto dei limiti massimi sopra indicati, il cliente potrà concordare con la banca l'applicazione di un tasso di interesse debitore annuo "indicizzato", tanto per gli utilizzi entro il limite di fido che per gli utilizzi oltre i limiti di fido. In tal caso il tasso sarà determinato sulla base delle media mensile del parametro **EURIBOR 3 MESI/365** rilevato dal quotidiano "Il Sole 24ore" arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato di uno spread. L'aggiornamento del parametro avviene ad ogni inizio di trimestre solare con riferimento alla media del mese precedente.

In tasso così determinato non potrà essere inferiore al valore del "MINIMO Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti di fido" come sopra indicato.

| | |
|---|---|
| Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido | 11,5% |
| Gli interessi debitori oltre il limite di fido concesso sono calcolati al tasso debitore di sconfinamento extra-fido sull'ammontare dello sconfinamento e per i giorni in cui lo sconfinamento si realizza, con riferimento all'anno civile, avuto riguardo sia al saldo disponibile che al saldo per valuta. | |
| Tasso annuo massimo per interessi di mora | 3 punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora |
| Commissione onnicomprensiva sul fido accordato (valore annuale) | 2,00% |

La condizione "Commissione Onnicomprensiva" è espressa in termini annuali e sarà addebitata con periodicità trimestrale per un massimo dello 0,50%. Il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. Ove il periodo durante il quale l'importo dell'apertura di credito è tenuto a disposizione del cliente risultasse inferiore al trimestre, l'ammontare della commissione viene proporzionalmente ridotto.

Mancato pagamento di somme relative agli interessi divenute esigibili da parte della Banca

| | |
|---------------|---|
| Tasso di mora | Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura |
|---------------|---|

| CAPITALIZZAZIONE | |
|---|--|
| Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi | TRIMESTRALE |
| Conteggio interessi dare | ANNUALE |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni). |

| SPESE | |
|--|---|
| Spese per la stipula del contratto | |
| Spese di istruttoria | non previste |
| Imposte e tasse presenti e future | Nella misura effettivamente sostenuta |
| Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche | Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale |
| Spese legate all'operazione ipotecaria/fondiarie | |
| Spese di perizia | recuperate nella misura effettivamente sostenuta |
| Spese per stato avanzamento lavori | Massimo: € 400,00 |

| | |
|--|--|
| Spese per cancellazione/restrizione ipoteca | Massimo: € 200,00 |
| Spese per rinnovazione ipoteca | Massimo: € 200,00 |
| Spese per estinzione anticipata | 3% su debito residuo |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART.15 DPR 601/73 | 0,25% dell'importo concesso |
| Spese per la gestione del rapporto | |
| Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (cartaceo) | € 1,50 |
| Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (infob@nking) | Massimo: € 0,30 |
| Produzione/Invio proposte var. condizioni (cartaceo) | € 0,00 |
| Produzione/Invio proposte var. condizioni (infob@nking) | € 0,00 |
| Per l'invio al garante della comunicazione periodica in caso di rapporto affidato e garantito da fidejussione omnibus o specifica, pegno o ipoteca rilasciata da terzi garanti | Recupero delle spese sostenute fino ad un massimo di € 5,00. |
| Spese collegate al rinnovo del credito | |
| Spese per copia documentazione | € 15,00 |
| Commissione di istruttoria veloce per utilizzi oltre il fido accordato CLIENTE NON CONSUMATORE | € 150,00 |
| Commissione di istruttoria veloce per utilizzi oltre il fido accordato CLIENTE CONSUMATORE | € 50,00 |

| | |
|---|--|
| Commissione di istruttoria veloce (CIV) | <p>La CIV si applica – nelle misure e alle condizioni qui indicate – qualora per effetto di uno o più addebiti si generi, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o un incremento di uno sconfinamento preesistente.</p> <p>La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca svolge un istruttoria veloce e può essere calcolata in maniera diversa a seconda che il cliente rivesta o meno la qualifica di consumatore</p> |
| Casi in cui è svolta l'istruttoria veloce | L'istruttoria veloce viene svolta in occasione di ogni sconfinamento o un aumento di un precedente sconfinamento, che sia autorizzato dalla Banca o che non sia dipendente da un pagamento fatto a suo favore. |
| Esenzioni | <p>La CIV non è dovuta se lo sconfinamento o l'aumento di un precedente sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.</p> <p>Se il cliente riveste la qualifica di consumatore la CIV non è dovuta anche nel caso in cui ricorrano entrambi i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il saldo passivo complessivo sia di ammontare pari o inferiore a € 500; - lo sconfinamento sia di durata pari o inferiore a 7 giorni consecutivi. <p>Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.</p> |

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Per quanto relativo ad incassi e pagamenti si rimanda ai fogli informativi di "incassi e pagamenti PSD" e "incassi e pagamenti non regolati da PSD".

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti

di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.
Se l'ISC dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO EURIBOR 3 MESI/365

| Data | Valore |
|------------|---------|
| 01.01.2017 | -0,319% |
| 01.10.2016 | -0,305% |
| 01.07.2016 | -0,27% |

RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale..... max € 12,00 ad estratto
- Contabile accredito/addebito..... max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati..... max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti)..... max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM max € 3,00 ad addebito
- Estrazione pratica o busta..... max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI max € 5,00 cad.

RILASCIO CERTIFICAZIONI max € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONI max € 15,00 cad.

(Es.:

- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandata recupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti..... recupero spese sostenute)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 3 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 3 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 7 giorni dall'effettiva messa a disposizione da parte del cliente di quanto dovuto sia a titolo di capitale che di interessi.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all'indirizzo e-mail ufficio reclami@chiantibanca.it , che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria dovrà **obbligatoriamente** (come previsto dal D.Lgs. n.28 del 04/03/2010 e dalla Legge n.98 09/08/2013 e succ. modif.) intraprendere un procedimento di composizione della controversia, rivolgendosi ad un organismo abilitato alla mediazione. La Banca aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'**Arbitro Bancario Finanziario** e l'**Ombudsman - Giurì bancario**.

1. **Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), competente in caso di servizi bancari e finanziari (esclusi i servizi di investimento), è un organo indipendente costituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

2. L'**Ombudsman - Giurì Bancario** è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, competente in caso di servizi di investimento, si occupa della conciliazione stragiudiziale delle controversie bancarie (Alternative Dispute Resolutions) sorte fra la clientela e le banche. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Consumatore | Persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
| Microimpresa | L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. |
| Tasso di interesse debitore | Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
| Tasso di interesse di mora | Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. |
| Sconfinamento | Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido). |
| Saldo per valuta | Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. |
| Sconfinamento extra-fido | Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso. |
| Commissione Onnicomprensiva sul fido accordato | Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento. |
| Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) | Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) | Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Tiene conto, oltre che del tasso applicato, degli oneri connessi all'operazione di affidamento (es. della commissione sulla messa a disposizione fondi). |
| Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente aumentarlo di un quarto e aggiungere ulteriori quattro punti percentuali, tenendo anche presente che la differenza tra il limite così calcolato e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali. |
| Tasso di mora | Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi. |